COPIA

COMUNE DI SINALUNGA
PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE
Nr. 2114 del 24/11/2021
AREA FUNZIONALE AFFARI GENERALI

CIG: Z7C3406F02

OGGETTO: DITTA KIBERNETES - SERVIZIO IN CLOUD DELL'APPLICATIVO "PROGETTO ENTE-SERVIZI DEMOGRAFICI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI ATTIVAZIONE - CIG N. Z7C3406F02

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 6/2/2020 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle funzioni e dei servizi del Comune di Sinalunga e costituita l'Area Funzionale Affari Generali che comprende al proprio interno le seguenti Unità Organizzative: U.O. Segreteria Generale e Organizzazione, U.O Protocollo, U.O Servizio Promozione Turistica, Contenzioso, Contratti e U.O Servizi Demografici;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 04/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2021 con la quale è stato adottato il piano triennale dei fabbisogni 2021/2023, successivamente modificato con le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale n. 20, n. 76 e n. 101 del 2021;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 6 del 03.02.2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata P.O. Responsabile dell'Area Funzionale Affari Generali dell'Ente fino al 31/12/2023 salvo revoca anticipata con provvedimento motivato del Sindaco;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. vo 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. vo n. 165 del 30/3/2001;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28/06/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2023, il P.D.O. (Piano degli Obiettivi) per l'anno 2021, il Piano della Performance 2021 - 2023 ed il Cruscotto di Ente 2021;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'effettuazione delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia" approvato con delibera di C.C n.71 del 23/11/2012;

VISTA la delibera C.C. n. 89 del 30.11.2015 immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 84 del 28.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e relativi allegati ;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 83 del 28/12/2020 con la quale è stata approvata la "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023" (DUP);

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale si avvale di vari applicativi informatici per la gestione e l'erogazione dei servizi istituzionali forniti dalla società Kibernetes s.r.l. con sede in via Galileo Galilei n.1 a Silea (TV) p. iva 00190430262;

DATO ATTO della necessità di adeguarsi alle vigenti disposizioni normative in materia di amministrazione digitale che incentivano il passaggio al server cloud piuttosto che a server fisici degli applicativi informatici per i vantaggi che ne possono derivare in termini di :

- accessibilità, usabilità e sicurezza;
- interoperabilità dei servizi;
- riduzione del rischio di «vendor lock-in», ossia creazione di un rapporto di dipendenza col fornitore del servizio;
- resilienza, scalabilità, «reversibilità» e protezione dei dati;

VISTA la proposta di Kibernetes relativa passaggio in cloud del gestionale "Progetto Ente – Servizi Demografici" acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 22073 del 22/11/2021 per un costo di attivazione pari ad € 300,00 + iva 22% e così per complessivi € 366,00 ed un canone anno di manutenzione, che decorre dall'annualità 2022, pari ad € 1200,00 oltre iva e così per complessivi € 1.464,00;

TENUTO CONTO che la soluzione proposta rappresenta un importante beneficio per l'Ente ed è in linea con le indicazioni normative AGID;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante la disciplina in materia di contratti pubblici di appalto per lavori, servizi e forniture, nonché di contratti di concessione;

VISTO quanto prevede l'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni

in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza", ed, inoltre, per le medesime procedure non richiede che la stazione appaltante debba essere in possesso della qualificazione rilasciata dall'ANAC;

VISTO il comma 450, secondo periodo, dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (modificato dal D.L. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012), ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (con possibilità di deroga solo per gli acquisti di importo inferiore ad Euro 1.000,00) sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

VISTO altresì il comma 130 dell'art. 1 della legge 30/12/2018, n° 145 (Legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di procedere tramite il MEPA, da 1000 a 5000 euro relativamente agli acquisti di beni e servizi;

VISTO che la nuova soglia dei 5.000 euro si allinea con quella di cui al paragrafo delle linee guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in cui è affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività;

RITENUTA congrua la sopra indicata offerta, in rapporto alla specificità della fornitura richiesta ed alla qualità del prodotto offerto.

ACQUISITO ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge n. 136/2010 il codice identificativo gara (C.I.G.) N. Z7C3406F02;

DATO ATTO che sarà disposto il pagamento solo previa verifica della posizione relativa alla regolarità contributiva attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

DATO ATTO che il costo di attivazione del servizio pari ad € 300,00 + iva 22% e così per complessivi € 366,00 trova adeguata copertura finanziaria al capitolo n. 24700 del Bilancio 2021;

DATO ATTO altresì che il canone di manutenzione annuale che decorre dall'annualità 2022 sarà impegnato con successivo atto a valere sul Bilancio 2022 nell'ambito del contratto generale con l software house Kibernetes gestito dall'Area Finanziaria ;

ACQUISITI in atti:

- visura ordinaria della Società Kibernetes;
- DURC INPS n. 28126658 del 12/10/021 conm scadenza al 9/02/2022 attestante la regolarità contributiva dell'impresa;
- Certificazione attestante l'insussistenza di annotazioni ANAC relativamente all'affidataria Kibernetes;

Premesso tutto quanto sopra,

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali della presente determinazione.

2. Di affidare alla ditta Kibernetes s.r.l. con sede in via Galileo Galilei n.1 a Silea (TV) p. iva 00190430262 l'attivazione del servizio in cloud "Progetto Ente -Servizi Demografici" come descritto in premessa, per un costo di attivazione pari ad € 366,00 iva inclusa da imputare al capitolo n. 24700 del Bilancio 2021;

3. Di impegnare e liquidare la somma di € 366,00 al cap. 24700 del Bilancio 2021 per l'attivazione del servizio dando atto che il canone di manutenzione del servizio decorrente dall'anno 2022 pari ad € 1.464,00 iva inclusa sarà impegnato con successiva determinazione nell'ambito del contratto generale con la software house Kibernetes gestito dall'Area Finanziaria;

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. Di dare atto infine che:
   - la presente determinazione, sarà esecutiva dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
   - ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
   - il Responsabile del procedimento è individuato nella sottoscritta Dott.ssa Annalisa Chiacchio;
   - sarà disposta la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo del committente e nella sottosezione " Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti amministrativi";
   - contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio oppure con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza, alternativamente può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo della Toscana entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio oppure decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza;

- la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile AREA FUNZIONALE AFFARI GENERALI
UO - Servizio segreteria generale ed organizzazione
CHIACCHIO ANNALISA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **24/11/2021**

Responsabile AREA FUNZIONALE AFFARI GENERALI

f.to CHIACCHIO ANNALISA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005